



Decisione N. 6466 del 22 aprile 2022

**COLLEGIO DI BOLOGNA**

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 22/03/2022

**FATTO**

Il ricorrente, anche tramite la denuncia allegata al ricorso, deduce:

- di avere, in data 11.10.2020, messo in vendita *online* un prezioso orologio al prezzo di 33.000,00 euro;
- che il 14.10.2020 veniva contattato da un possibile acquirente;
- che il ricorrente e l'acquirente si incontravano il giorno successivo presso la filiale dell'intermediario resistente dove, tuttavia, emergevano problemi con l'assegno circolare offerto in pagamento in quanto il *barcode* del titolo "non veniva accettato";
- che il 16.10.2020 il compratore offriva in pagamento un secondo assegno circolare il cui *barcode*, controllato presso la medesima filiale del giorno precedente, veniva accettato;
- che, visti i problemi riscontrati con il primo assegno, il ricorrente chiedeva all'operatore di cassa di effettuare un'ulteriore verifica contattando telefonicamente l'istituto emittente, ma il cassiere rifiutava per ragioni di *privacy*;

Pag. 2/5



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6466 del 22 aprile 2022

- che, viste le rassicurazioni sull'originalità dell'assegno, il ricorrente procedeva alla consegna dell'orologio;

- che il 20.10.2020, controllando l'estratto conto, si avvedeva che l'importo era stato stornato e la banca gli comunicava che l'assegno era risultato falso;

- di contestare la condotta del cassiere, il quale si è limitato a verificare il *barcode* dell'assegno, che risultava emesso su "*carta grossolana*".

Su queste premesse, il ricorrente chiede la "*restituzione della somma di danaro, oltre interessi legali e contributi alle spese*".

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che il ricorrente si è risolto nel dare corso alla vendita di un suo orologio in favore di un soggetto terzo, allo stesso sconosciuto, in piena autonomia e libertà, accettando di vedersi corrisposto il relativo prezzo di vendita per mezzo di un assegno circolare;

- che in data 15.10.2020 il ricorrente si recava presso l'agenzia dell'intermediario chiedendo il versamento di un assegno circolare che, tuttavia, veniva immediatamente restituito dalla filiale in quanto, in sede di verifica della correttezza del codice bi-dimensionale (*QR code*), risultava anomalo;

- che il 16.10.2020 il ricorrente si presentava presso la filiale chiedendo il versamento di un secondo assegno e dalla verifica del *QR code* non risultavano anomalie;

- che il ricorrente chiedeva il rilascio del bene emissione del titolo, ma il personale addetto rifiutava di renderlo non già per ragioni di *privacy*, come riferito dalla controparte, ma in quanto prassi da evitare anche alla luce delle numerose truffe al riguardo;

- che, in merito alla regolarità formale dell'assegno circolare, è consolidato l'orientamento dell'Arbitro secondo cui la banca negoziatrice risponde per il pagamento dell'assegno contraffatto solo in caso di evidente alterazione del titolo, anche nelle ipotesi in cui la negoziazione avvenga tramite la *check-truncation*;

- che sull'assegno oggetto di contestazione non è dato rinvenire la presenza di correzioni, abrasioni o altre irregolarità cartolari che, all'esame materiale del documento, avrebbero consentito di accertarne la contraffazione;

- che, inoltre, la lettura del *QR code* non aveva riscontrato anomalie;

- che dai fatti, viceversa, emerge una responsabilità inescusabile del ricorrente che, dopo i problemi emersi con il primo assegno offerto in pagamento, avrebbe dovuto dubitare della correttezza del sedicente acquirente;

- che il ricorrente ha concluso la vendita senza avere verificato l'identità del comparatore ed ha disatteso i consigli del personale della filiale, che aveva suggerito l'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi o di attendere il buon fine del versamento dell'assegno prima di consegnare il bene;

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6466 del 22 aprile 2022

- che il ricorrente era consapevole, stante l'espressa dicitura presente sulla contabile di versamento, che l'importo del titolo sarebbe stato accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine;

- che, in merito alla richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, il danno viene fatto impropriamente coincidere con il valore dell'assegno circolare, ma tale quantificazione è errata in quanto l'eventuale danno corrisponderebbe al valore commerciale dell'orologio, in merito al quale nulla viene allegato dalla controparte;

- che, infine, nella documentazione in atti non si rinviene evidenza che attesti l'avvenuta consegna del bene all'acquirente.

### DIRITTO

Sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione fornita, emerge che il ricorrente, proprietario di un orologio di valore, decideva di vendere detto bene *online*; veniva contattato da un possibile acquirente, che proponeva di pagare il prezzo del bene mediante assegno circolare.

Le parti si incontravano in data 15.10.2020 presso una delle filiali dell'intermediario resistente. L'assegno offerto in pagamento, tuttavia, non veniva accettato dal cassiere in quanto emergevano anomalie in fase di lettura del *QR code*.

Il giorno successivo il ricorrente chiedeva il versamento di un diverso assegno, rispetto al quale non emergevano anomalie nella lettura del *QR code*.

Le parti concordano nell'affermare che l'impiegato della filiale si rifiutò di contattare telefonicamente la banca emittente e che il bene emissione, richiesto dal ricorrente, non fu rilasciato.

Al ricorso è allegata copia della distinta di versamento, che prevede espressamente che l'importo degli assegni circolari "è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine".

L'intermediario ritiene di avere correttamente operato, in quanto l'assegno oggetto della controversia non presenta correzioni o irregolarità cartolari che avrebbero potuto consentito di rilevare la contraffazione del titolo. Inoltre, la banca ha provveduto a sottoporre l'assegno alla lettura del *QR code* senza che venisse rilevata alcuna anomalia.

Si osserva che la Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22.3.2016, a pag. 6, dispone che «sugli assegni circolari e sugli assegni di traenza, in calce allo spazio destinato ad accogliere le informazioni relative a "beneficiario" e "importo in lettere", non deve essere presente alcuna linea e, nello spazio riservato alla "data di emissione" e all'"importo in cifre", non devono essere presenti i cosiddetti "piedini" (è presente cioè una semplice linea senza delimitazioni verticali per le singole cifre)». Nell'assegno in questione tali linee appaiono presenti.

Dovendo verificare il rispetto da parte dell'intermediario resistente delle regole di diligenza in relazione alla circolazione degli assegni, si osserva che la banca negoziatrice risponde per il cattivo pagamento dell'assegno contraffatto soltanto in caso di evidente alterazione

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6466 del 22 aprile 2022

del titolo, circostanza che difetta nel caso di specie. Tale principio trova applicazione anche se la negoziazione avviene tramite il meccanismo di *check-truncation*. La banca può essere infatti ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione.

Oltre a quanto sopra, è pacifico che l'intermediario resistente ha comunque sottoposto l'assegno alla lettura del *QR code* (o *Data Matrix*), che è imposta dalle circolari dell'Associazione Bancaria Italiana in fase di negoziazione, senza che venisse rilevata alcuna anomalia.

Quanto sopra osservato converge a far ritenere l'assenza di responsabilità in capo all'intermediario.

Per converso, si deve rilevare il comportamento imprudente, a valere quale grave negligenza, del ricorrente, il quale non si è allertato dopo che il primo assegno consegnatogli dallo sconosciuto acquirente era risultato, all'atto dell'incasso, irregolare, ed ha anzi insistito per mettere all'incasso il secondo assegno nonostante, a sua detta, fosse su "*carta grossolana*" e senza avere ottenuto il "bene emissione" dalla banca, la quale non aveva peraltro alcun obbligo di fornirlo, accettando così il rischio che anche il secondo assegno fosse irregolare, come è poi successivamente emerso.

Si aggiunge che la circostanza che l'assegno fosse su "*carta grossolana*" è circostanza contestata dall'intermediario, che ne afferma la apparente piena regolarità formale, e in ogni caso non verificabile dal Collegio.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI